

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1955

(40^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegni di legge:

«Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici» (868) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 705, 706, 707, 708
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	706, 707, 708
CADORNA	707
FARINA	707
PALERMO	706, 708
VACCARO, <i>relatore</i>	705, 706, 707

«Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45» (871) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	708, 709
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	709
GRANZOTTO BASSO, <i>relatore</i>	708
PRESTISIMONE	709

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Cadorna, Caldera, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, Farina, Granzotto Basso, Jannuzzi, Marchini Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Smith, Taddei e Vaccaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge: «Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici» (868) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego di apparati rivelatori magnetici», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VACCARO, *relatore*. Questo disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, a mio avviso deve subire un emendamento all'articolo 1 poichè anche dalla relazione governativa appare chiaramente che l'intenzione che ci si è proposti nel presentare il disegno di legge è quella di disciplinare l'uso dei «cercamine», cioè di apparecchi atti ad individuare la presenza di ordigni esplosivi sotterrati a pochi centimetri di profondità.

Nel testo della legge, invece, l'articolo 1 definisce gli apparecchi in questione come segue: « ... comunque idonei alla ricerca nel terreno di parti metalliche o di disuniformità del terreno stesso ».

Nella discussione avvenuta sul disegno di legge alla Camera dei deputati, tale concetto non è stato esaminato e ci si è invece diffusi — e con questo non intendo criticare nessuno — in una discussione se il detentore di questi apparecchi dovesse subire, in caso di mancata denuncia, una pena detentiva di tre o di sei mesi. Fu indicato insomma come ordigno di guerra anche l'apparecchio che deve invece servire al reperimento di quegli ordigni che sono stati abbandonati sui campi di battaglia o nelle zone comunque attraversate dalla guerra.

Io sono del parere che, in particolar modo, l'articolo 1 debba subire un emendamento in questo senso: « Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, apparecchi rivelatori denominati comunemente "cerca-mine", atti ad individuare ecc. ». In questo modo io penso che chiariremmo con precisione la natura degli apparecchi che si intende sottoporre a denuncia e verremmo nello stesso tempo a togliere ogni preoccupazione a coloro che hanno degli apparecchi per ricerche di tutt'altra natura.

PRESIDENTE. Do lettura del testo del primo comma dell'articolo 1 come proposto dal relatore: « Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, apparecchi rivelatori denominati comunemente "cerca-mine" atti ad individuare la giacenza nel sottosuolo di ordigni esplosivi, deve farne denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al Comando dei carabinieri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Vorrei invitare l'onorevole relatore a ritirare l'emendamento proposto poichè è la prima volta che in un testo legislativo si identifica una categoria di oggetti con una denominazione che non è scientifica, ma di tipo volgare, nel senso etimologico della parola.

Il fine della legge, poi, non è soltanto quello di disciplinare l'uso di quegli apparecchi onde

evitare che degli inesperti se ne servano, ma, data la scarsezza di apparecchi del genere, in possesso delle Forze armate, specialmente nel caso di eventuali esigenze belliche, anche quello di rendere possibile la requisizione degli apparecchi in possesso di privati. È perciò quanto mai opportuno essere in possesso fin da ora dei dati circa la consistenza numerica di tali apparecchi e dei nominativi dei possessori. Nell'ambito di questa legge rientra ogni apparato magnetico comunque adatto alla ricerca di ordigni esplosivi.

VACCARO, relatore. Ma dal testo del disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati risulta che si vogliono sottoporre a denuncia non solo gli apparecchi magnetici per la ricerca delle mine, ma anche gli apparecchi, per esempio, per la ricerca degli idro-carburi e di altri elementi sotterranei.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Senatore Vaccaro, se questi ultimi apparecchi che lei ha citato sono adatti anche alla ricerca delle mine, è chiaro che rientrano nell'ambito di questa legge, altrimenti no.

PALERMO. Su tale questione io ho avuto degli appunti che mi sembrano interessanti e convincenti. Io sono d'accordo con l'onorevole relatore: indubbiamente i colleghi dell'altro ramo del Parlamento si sono preoccupati di avere a disposizione, per l'eventuale uso, il numero maggiore possibile di apparecchi per la ricerca delle mine. Adesso l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa ci dice che qualsiasi strumento che comunque possa agevolare questo compito, si intende compreso in questo disegno di legge. È proprio qui, a mio parere, l'errore, anche dal punto di vista scientifico, poichè mentre i così detti « cerca-mine » hanno quella determinata capacità per cui sentono la presenza delle mine alla distanza di pochi metri, accettando il concetto dell'onorevole Sottosegretario si assimilerebbero ai « cerca-mine » degli apparecchi e degli strumenti che servono per varie ricerche nel sottosuolo anche a centinaia di metri di profondità, dove, certo, le mine non si trovano. L'articolo 1 definisce gli apparecchi in questione in modo così generico da comprendervi qualunque ap-

parecchiatura geofisica per lo studio e l'esplorazione del sottosuolo per ricerche di svariato genere. Queste apparecchiature geofisiche possono avvertire la presenza di disformità di terreno anche a diversi chilometri di profondità, ma sono assolutamente inefficienti ed inadatte alla ricerca di mine. Conservando l'attuale dizione del disegno di legge andremo ad invadere un campo in cui soltanto adesso l'Italia si va affermando, dopo le ultime scoperte nel sottosuolo. Se estendessimo a tutti gli strumenti adatti a queste ricerche di idro-carburi la disciplina che si vuole istituire per i rivelatori di mine, verremmo certamente a danneggiare l'attività ed il progresso che in questo campo la scienza ormai sta facendo anche in Italia. Se il fine del disegno di legge è quello di preoccuparsi degli apparecchi per la ricerca delle mine, allora non si parli di tutti gli strumenti adatti a ricerche nel sottosuolo ma ci si limiti a prendere in considerazione soltanto quegli apparecchi che sono denominati comunemente « cerca-mine ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sia ben chiaro, comunque, che con questo disegno di legge non si tende alla eventuale requisizione di tutti questi apparecchi da parte dell'Autorità militare in tempo di pace; si tratta di averne una specie di elenco anagrafico aggiornato per le necessità che potrebbero sorgere in caso di guerra.

PRESIDENTE. Lo Stato ha tutto l'interesse acchè si sviluppi la ricerca scientifica.

D'altra parte la natura della guerra moderna è tale che se per deprecata ipotesi lo Stato si trovasse di fronte a necessità derivanti da una situazione bellica, tutti i mezzi esistenti nel territorio dovrebbero essere fatti concorrere per la difesa nazionale. Occorre — perciò — fin dal tempo di pace una statistica dei mezzi di tale natura esistenti nel territorio nazionale ai fini di saperne la consistenza e predisporne la precettazione ed eventuale requisizione in caso di necessità. Non sussistendo limitazione dell'attività scientifica o della disponibilità di tali apparecchi in tempo di pace, non vedo quali ostacoli dovrebbero opporsi alla approvazione di questo disegno di legge.

FARINA. Finora si è più o meno discusso del contenuto dell'articolo 1, ma il contenuto dell'articolo 2 non è meno interessante. Esso infatti suona così:

« La costruzione, riparazione e vendita degli apparati indicati nel primo comma dell'articolo 1 è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del Questore con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I, capo terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La licenza anzidetta è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 5.000.

« Gli esemplari di nuova fabbricazione sono soggetti alle norme dello stesso articolo 1 ».

Dal testo dell'articolo 2 si evince chiaramente che non è soltanto l'articolo 1, ma in sostanza tutto il disegno di legge che pone ostacoli alla ricerca scientifica.

VACCARO, *relatore*. Un memoriale presentatomi su tale argomento dal professore Cordani, eminentissimo geologo, dice fra l'altro che « la disciplina imposta in questo modo a tutti gli apparecchi geofisici renderebbe estremamente problematico l'uso delle apparecchiature geofisiche. Il lavoro geofisico è infatti nella maggior parte dei casi, un lavoro di carattere sperimentale e gli apparecchi sono soggetti, durante il lavoro, a continue modifiche e sostituzioni di parti, per le necessità della ordinaria manutenzione e soprattutto per adattare gli apparecchi alle diverse caratteristiche del problema in esame. Sarebbe quindi estremamente arduo definire l'istante in cui un nuovo apparecchio viene costruito o in cui uno vecchio viene distrutto ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. L'uso di tali apparecchi è disciplinato dall'articolo 3, che appunto proibisce l'uso di apparati rivelatori magnetici per la ricerca di ordigni esplosivi di qualsiasi genere, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa; questo evidentemente per la salvaguardia della salute pubblica.

CADORNA. Mentre comprendo molto bene lo scopo che ci si prefigge con l'articolo 3 e,

anche, con l'articolo 1, non comprendo il fine dell'articolo 2. Tutti sappiamo quanto è noioso ed anche faticoso avere delle licenze in Italia per la macchinosità della burocrazia. Ora il fatto di sottoporre a licenza la costruzione di questi apparati che soltanto ora incominciano ad interessare l'industria italiana, in rapporto ai positivi risultati delle ricerche nel nostro sottosuolo, mi sembra che debba essere considerato con la massima delicatezza. Se ci sono delle ragioni concrete per l'istituzione di questa licenza, allora le mie obiezioni non hanno motivo di essere, ma se tali ragioni non ci sono, sarebbe fuori luogo creare un nuovo impaccio burocratico oltre i tanti che già esistono.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge riguarda un argomento di notevole rilievo poiché incide su interessi di varia natura. Vi è infatti un interesse militare superiore dello Stato, vi è un interesse della ricerca e del perfezionamento scientifico e vi è persino anche un interesse di tutela della pubblica incolumità.

PALERMO. Onorevole Presidente, io volevo ancora rilevare che l'articolo 2 ha un contenuto che a me sembra di particolare gravità. Infatti si può fare l'ipotesi di un giovane che voglia darsi a studi e ricerche geologiche e costruisca a tal fine un apparecchio. Ora, prima di poterlo portare a termine, a norma dell'articolo 2, deve procurarsi la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza. A me sembra chiaro che in tal modo noi veniamo a mettere la scienza in mano alla Pubblica Sicurezza. Fino a quando si tratta di tutelare l'incolumità pubblica, siamo d'accordo, ma quando si tratta della costruzione di apparecchi scientifici, non possiamo subordinarla alla licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza; altrimenti veniamo a creare l'assurdo che... subordiniamo il progresso della scienza al rilascio di licenze da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza. Se vogliamo preoccuparci degli apparecchi per la ricerca delle mine, stabiliamo pure che chi ne è in possesso debba denunciarli, ma se subordinassimo la costruzione di apparecchi scientifici al permesso della Polizia, faremmo veramente una cosa non degna della Repubblica italiana.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi pare che nel sistema dell'ordinamento giuridico italiano, una volta ammessa la pericolosità dell'oggetto, lo Stato, che ha il dovere di prevenire prima che di reprimere, debba sottoporre la produzione e l'uso dell'oggetto stesso ad un regime di licenza. Ora se sono considerati pericolosi gli apparati rivelatori magnetici costruiti specificatamente per la ricerca delle mine, debbono essere considerati tali, anche se costruiti per altri scopi di ricerca scientifica e geologica, tutti quegli apparecchi che sono adatti anche al reperimento delle mine.

PRESIDENTE. Siamo dinanzi ad un argomento che evidentemente merita un più approfondito esame. Propongo quindi — non facendosi altre osservazioni — di sospendere la discussione di questo disegno di legge che riprenderemo in altra seduta quando ognuno di noi si sarà fatto un concetto più preciso della questione, che va approfondita.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 » (871)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1954-55 per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRANZOTTO BASSO, *relatore*. Onorevoli colleghi, per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano nella guerra 1940-45, è stata preventivata la spesa complessiva di 1.800 mi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)40^a SEDUTA (3 febbraio 1955)

lioni. Nell'esercizio finanziario 1951-52 sono stati già stanziati 250 milioni, mentre 500 milioni sono stati stanziati nell'esercizio 1953-54. Per la prosecuzione del programma è prevista, in questo disegno di legge, l'erogazione di altri 250 milioni, per l'esercizio finanziario 1954-55. La predetta somma è stata compresa negli stanziamenti del capitolo 250 dello stato di previsione del Ministero della difesa. La somma però è inadeguata.

Io accennerò sommariamente al numero delle salme che si trovano tuttora nei territori extra-metropolitani. In Jugoslavia si trovano ancora 7.822 salme della guerra 1915-18 e 10.468 dell'ultima guerra. In Francia e Corsica se ne trovano 2.500, in Albania circa 13.000, in Austria circa 6.000, in Germania ne sono state censite circa 38.000, però il numero effettivo dovrebbe aggirarsi intorno alle 50.000 — per Germania intendo la Repubblica di Bonn e Berlino-ovest —; in Libia ce ne sono 15.000 (comprese le salme dei morti della prima guerra mondiale); in Egitto circa 5.000, ed in Tunisia, Algeria e Marocco, circa 4.500. Si omettono, per mancanza di dati, le salme dei morti in Russia.

È chiaro che i 250 milioni che si stanziavano con questo disegno di legge sono inadeguati e voglio esprimere la speranza che negli esercizi venturi possano essere stanziati altre somme, fino a che si possa dire di aver compiuto il nostro dovere, di aver soddisfatto il giusto sentimento dei parenti dei nostri eroici Caduti che desiderano riavere i resti dei loro cari. Propongo perciò che il disegno di legge sia senz'altro approvato.

PRESTISIMONE. Io penso che il disegno di legge debba trovare la nostra unanime approvazione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle nobili parole pronunciate dall'onorevole relatore. Il Governo non pensa affatto di aver compiuto tutto il suo dovere; quello che si fa con questo disegno di legge non è che un passo verso la via del ritorno in Patria di tutte le salme dei gloriosi Caduti.

Naturalmente il Governo si appresta a fare altri stanziamenti, in rapporto alle disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 nonché ai cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata nell'esercizio finanziario 1954-55, la spesa di lire 250 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1954-55.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.